



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

2008/0193(COD)

28.1.2010

PARERE

della commissione per l'occupazione e gli affari sociali

destinato alla commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 92/85/CEE del Consiglio concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (COM(2008)0637 – C6-0340/2008 – 2008/0193(COD))

Relatrice per parere(*): Rovana Plumb

(*): Procedura con le commissioni associate – articolo 50 del regolamento

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

La proposta è basata sugli articoli 137, paragrafo 2, e 141, paragrafo 3, del trattato CE. Sebbene la direttiva 92/85/CEE sia basata sull'articolo 118, lettera a del trattato CE (ora articolo 137) e sia una direttiva particolare, adottata nel quadro della direttiva sulla sicurezza e la salute dei lavoratori (direttiva 89/391/CEE), alla base giuridica della proposta è stato aggiunto l'articolo 141 CE.

La presente proposta nasce dalla necessità di stabilire solide misure di conciliazione con l'obiettivo di giungere ad una più elevata percentuale di donne sul mercato del lavoro e ad una loro minore segregazione, nonché porre termine al divario salariale tra uomini e donne, aumentando le opportunità per quanto riguarda il congedo di maternità. Nell'Unione europea è necessaria una maggiore partecipazione delle donne sul mercato del lavoro, non solo per risolvere il problema dell'invecchiamento della società ma anche per aumentare la competitività a livello globale.

Allo stato attuale, l'incidenza delle nascite sulla partecipazione delle donne al mercato del lavoro è molto marcata, con una differenza del 26% registrata per il 2007 tra le donne che avevano avuto un bambino e gli uomini. I motivi per cui ciò avviene sono diversi, ma possono essere eliminati mediante un adeguamento delle norme in materia di congedo di maternità, della durata di quest'ultimo, della retribuzione e dei diritti e obblighi delle donne che vanno in congedo di maternità o che ne ritornano, aspetti che sono tutti intrinsecamente collegati all'applicazione del principio di pari opportunità e parità di trattamento tra donne e uomini di cui all'articolo 141, paragrafo 3.

Condivisione delle responsabilità

La condivisione delle responsabilità tra i due genitori dal momento della nascita costituisce un beneficio aggiuntivo per il benessere psicofisico del bambino. È necessaria una direttiva specifica in questo senso dal momento che la direttiva attuale non contiene disposizioni in materia di congedo parentale, bensì si concentra sulla salute e la sicurezza delle donne in gravidanza o durante l'allattamento

Diritti delle lavoratrici gestanti in materia di occupazione

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali è certa che la proposta di modifica della direttiva 92/85/CEE tutelerà i diritti delle donne gestanti in materia di occupazione.

Tuttavia, la commissione per l'occupazione e gli affari sociali è convinta che, senza gli emendamenti da essa proposti in appresso e le misure supplementari concordate a livello europeo dalle parti sociali, il testo modificato non potrà contribuire pienamente a migliorare la conciliazione tra vita professionale, privata e familiare né ad agevolare il rientro delle donne nel mercato del lavoro.

Estensione della durata minima del congedo di maternità e possibilità di lavorare a tempo parziale

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali ritiene che l'opzione di estendere la durata del congedo di maternità da 14 a 20 settimane e l'introduzione di incentivi siano un modo evidente di promuovere la possibilità per le donne di conciliare la gravidanza con il

fatto di rimanere sul mercato del lavoro. Tale estensione darà alle madri un periodo di tempo adeguato per tornare al lavoro dopo la gravidanza e per creare un legame con il figlio. Oltretutto, i timori espressi da taluni Stati membri quanto ai costi per finanziare tale estensione sono infondati dal momento che lo studio condotto da ECORYS dimostra che un'estensione a 18 settimane o oltre avrà un'incidenza economica trascurabile, mentre garantirà migliori condizioni di salute per le lavoratrici durante la gravidanza.

I datori di lavoro devono tener conto delle richieste delle lavoratrici di passare dal lavoro a tempo pieno al lavoro a tempo parziale nei 12 mesi immediatamente successivi al parto. Tale disposizione sarebbe in linea con le raccomandazioni contenute nella relazione A55/15 dell'OMS.

Tutela delle prospettive di carriera

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali appoggia le modifiche apportate all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a della direttiva 92/85/CEE, secondo cui le lavoratrici che hanno partorito hanno il diritto di riprendere il proprio lavoro o un posto equivalente secondo termini e condizioni che non siano loro meno favorevoli e di beneficiare di eventuali miglioramenti delle condizioni di lavoro che sarebbero loro spettati durante il periodo di assenza.

Tale disposizione è strettamente collegata con la sicurezza del lavoro e rappresenta un passo importante verso la cessazione della discriminazione per motivi collegati alla gravidanza.

Diritti delle lavoratrici autonome

Benché la proposta di direttiva in discussione tuteli unicamente i diritti delle lavoratrici dipendenti, al fine di combattere la discriminazione e garantire la parità di opportunità, gli Stati membri dovranno adoperarsi affinché anche le lavoratrici autonome possano fruire degli stessi diritti sanciti dalla direttiva. La commissione per l'occupazione e gli affari sociali ha modificato la proposta della Commissione in tal senso.

Ruolo delle parti sociali

Il 14 dicembre 1995 le parti sociali a livello europeo (BusinessEurope o UNICE, CEEP e CES) hanno raggiunto un accordo in materia di congedo parentale cui la direttiva 96/34/CE del Consiglio, del 3 giugno 1996, ha dato attuazione. Questa direttiva stabilisce disposizioni minime in materia di congedo parentale quale strumento importante per la conciliazione tra vita professionale e familiare e per la promozione della parità di opportunità e di trattamento tra uomini e donne.

EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) La direttiva 96/34/CE del Consiglio del 3 giugno 1996 concernente l'accordo quadro sul congedo parentale concluso da UNICE, CEEP e CES¹ stabilisce criteri minimi allo scopo di aiutare i genitori che lavorano a conciliare le loro responsabilità professionali con quelle parentali. Tuttavia le parti sociali sono pervenute ad un accordo il 18 giugno 2009 e un progetto di direttiva è attualmente in esame.

¹ *GUL 145, del 19.6.1996, pag. 4.*

Motivazione

La direttiva del Consiglio 96/34/CE è un accordo quadro tra BusinessEurope (UNICE), CEEP e CES sul congedo parentale ed è un contributo importante alla proposta di modifica della direttiva 92/85/CEE, in quanto definisce i requisiti minimi per agevolare la conciliazione delle responsabilità professionali e di genitori per i genitori che lavorano. Va sottolineato tuttavia che le parti sociali hanno trovato un accordo il 18/06/09 e un progetto di direttiva è attualmente in esame e aggiornerà l'accordo quadro di cui sopra.

Emendamento 2

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 ter) L'accordo concluso dagli Stati membri al vertice di Barcellona del 2002, che mira a raggiungere la parità tra donne e uomini (parità di retribuzione, congedo di paternità, accesso a posti di lavoro in cui possano godere dei medesimi diritti), è la base per conseguire migliori condizioni riguardo la conciliazione della vita privata con la vita professionale e garantirà l'indipendenza economica degli uomini e delle donne.

Motivazione

Gli obiettivi di Barcellona fanno parte della strategia dell'UE per la crescita e la creazione di posti di lavoro e sono volti ad assistere i giovani genitori - in particolare le donne - impegnati nel campo lavorativo a conciliare la vita professionale con quella privata. L'accesso a servizi di assistenza all'infanzia migliori (condizioni, prezzi, e, non da ultimo, orari di lavoro adeguati per i genitori), rappresenta la chiave dell'accesso delle donne al mercato del lavoro.

Emendamento 3

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 6 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 quater) La comunicazione della Commissione del 4 luglio 2006 dal titolo "Verso una strategia dell'Unione europea sui diritti dei minori" stabilisce che i diritti dei minori devono costituire una priorità dell'UE e che gli Stati membri devono attenersi alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del bambino e ai suoi protocolli addizionali nonché agli Obiettivi di sviluppo del Millennio.

Motivazione

La comunicazione considera i diritti dei minori una priorità dell'UE e chiede agli Stati membri di attenersi alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del bambino e ai suoi protocolli addizionali nonché agli Obiettivi di sviluppo del Millennio. Alla luce della presente direttiva, ciò significa garantire a tutti i bambini la possibilità di essere alimentati mediante l'allattamento materno e di ottenere cure adeguate in base alle loro necessità di sviluppo nonché l'accesso a un'assistenza sanitaria adeguata e di qualità.

Emendamento 4

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 ter) L'assistenza di figli con disabilità costituisce un impegno particolarmente gravoso per la madre lavoratrice e merita un riconoscimento sociale. La maggiore vulnerabilità delle madri di figli portatori di disabilità impone la concessione di

congedi di maternità supplementari, la cui durata minima va fissata nella direttiva.

Motivazione

Gli studi condotti dall'Organizzazione Mondiale della Salute dimostrano che l'allattamento dei bambini (0 - 12 mesi) può comportare benefici a lungo termine per la salute e svolgere un ruolo essenziale nella prevenzione delle malattie croniche. Inoltre le madri che hanno allattato al seno i bambini per un anno o oltre risultano più protette contro il tumore del seno (con un'incidenza del 35% in meno) .

Emendamento 5

**Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 12 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(12 bis) Il posto di lavoro considerato "equivalente" ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera c), significa che esso conserva effettivamente i medesimi contenuti di quello originale, sia per quanto concerne la retribuzione percepita che le funzioni esercitate.

Emendamento 6

**Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 13**

Testo della Commissione

Emendamento

(13) Le donne devono quindi essere protette dalla discriminazione in caso di gravidanza o di congedo di maternità e disporre di mezzi adeguati di tutela giuridica.

(13) Le donne devono quindi essere protette dalla discriminazione in caso di gravidanza o di congedo di maternità e disporre di mezzi adeguati di tutela giuridica, ***onde salvaguardare i loro diritti a condizioni di lavoro dignitose e a una migliore conciliazione tra vita professionale e vita familiare.***

Emendamento 7

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 bis) Ai fini di un'autentica parità tra uomini e donne è essenziale che gli uomini beneficino per legge del diritto a un congedo di paternità obbligatorio secondo modalità equivalenti a quelle del congedo di maternità, tranne per quanto riguarda la durata, di modo che possano essere progressivamente create le condizioni necessarie a una partecipazione equilibrata degli uomini e delle donne all'attività professionale e alla vita familiare.

Motivazione

Occorre dare al congedo di paternità carattere obbligatorio di modo che gli uomini non siano soggetti a una pressione sociale che li induca a rinunciarvi. E' necessario dare un segnale al mercato del lavoro per indicare che gli uomini devono anch'essi assentarsi obbligatoriamente dal luogo e dal posto di lavoro allorché hanno figli e che quindi l'attività economica deve essere organizzata in modo da tener conto della riproduzione umana che è non solo un valore sociale fondamentale, ma anche un diritto e una responsabilità sia per gli uomini sia per le donne.

Emendamento 8

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 ter) Nel Libro verde della Commissione intitolato: "Una nuova solidarietà tra le generazioni di fronte ai cambiamenti demografici", si fa riferimento al fatto che il tasso di fertilità negli Stati membri è poco elevato e insufficiente ai fini del rinnovo della popolazione. Occorre varare misure per le lavoratrici prima, durante e dopo la gravidanza, per quanto riguarda le condizioni sul posto di lavoro. Si

raccomanda di seguire le buone pratiche applicate negli Stati membri che vantano tassi di fertilità elevati e garantiscano la continua partecipazione delle donne nel mercato del lavoro.

Emendamento 9

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(18 bis) Gli Stati membri devono introdurre nei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali misure da essi ritenute idonee per garantire un indennizzo o una riparazione reale ed effettiva alla lavoratrice per il danno subito a causa di una violazione degli obblighi previsti dalla presente direttiva, e tali da risultare dissuasive e proporzionate al danno subito;

Emendamento 10

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(19 bis) Le vittime di discriminazioni devono fruire di tutela giuridica adeguata. Alla luce delle specificità dei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali, gli Stati membri devono provvedere affinché i diritti delle gestanti siano efficacemente tutelati. Al fine di assicurare un livello più efficace di protezione, alle associazioni, organizzazioni e altre persone giuridiche dovrebbe essere conferito il potere di avviare un procedimento per conto o a sostegno delle vittime, fatte salve le norme procedurali nazionali relative alla rappresentanza e alla difesa in giudizio.

Emendamento 11

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 19 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(19 ter) Gli Stati membri devono incoraggiare e promuovere la partecipazione attiva delle parti sociali, affinché garantiscano una migliore informazione degli interessati e una maggiore efficacia. Incoraggiando il dialogo con gli organismi summenzionati gli Stati membri potranno acquisire una conoscenza più approfondita e farsi un'idea più precisa dell'attuazione concreta della direttiva, come anche dei problemi che potrebbero emergere, allo scopo di eliminare le discriminazioni.

Motivazione

Il contributo che le parti sociali possono fornire alla lotta per l'eliminazione delle discriminazioni è molto significativo. Attraverso le reti d'informazione di cui dispongono esse possono rappresentare, per le lavoratrici, un ulteriore canale d'informazione riguardo ai loro diritti, nonché una fonte di conoscenza per gli Stati membri nella misura in cui dispongono di un'esperienza più ampia per quanto attiene ai problemi suscettibili di presentarsi. Per queste ragioni riteniamo che la loro partecipazione attiva e il dialogo aperto rivestano grande importanza.

Emendamento 12

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(20 bis) Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare il dialogo tra le parti sociali e con le ONG, al fine di aumentare la sensibilizzazione sulle diverse forme di discriminazione e combatterle.

Emendamento 13

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – paragrafo -1. (nuovo)

Direttiva 92/85/CEE

Articolo 1 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1. All'articolo 1 è aggiunto il seguente paragrafo:

"3 bis. La presente direttiva mira inoltre a consentire alle lavoratrici l'adempimento della loro essenziale funzione familiare e ad assicurare alla madre e al bambino una specifica ed adeguata protezione."

Motivazione

Il nuovo paragrafo mira ad ampliare il campo di applicazione della direttiva e a permettere di includervi aspetti quali il tempo di lavoro flessibile, il congedo di paternità, ecc.

Emendamento 14

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto -1 bis (nuovo)

Direttiva 92/85/CEE

Articolo 2 – lettera a)

Testo della Commissione

Emendamento

-1 bis. L'articolo 2, lettera a), è sostituito dal seguente:

"a) lavoratrice gestante, ogni lavoratrice gestante, comprese le collaboratrici domestiche, che informi del suo stato il proprio datore di lavoro, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali;"

Motivazione

La direttiva quadro sulla salute e la sicurezza esclude il personale domestico. Questo dovrebbe tuttavia beneficiare espressamente della tutela della maternità.

Emendamento 15

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto -1 ter (nuovo)

Direttiva 92/85/CEE

Articolo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

-1 ter. L'articolo 2, lettera b), è sostituito dal seguente:

"(b) lavoratrice puerpera, ogni lavoratrice puerpera, comprese le collaboratrici domestiche, ai sensi delle legislazioni e/o prassi nazionali che informi del suo stato il proprio datore di lavoro, conformemente a dette legislazioni e/o prassi;"

Motivazione

La direttiva quadro sulla salute e la sicurezza esclude il personale domestico. Questo dovrebbe tuttavia beneficiare espressamente della tutela della maternità.

Emendamento 16

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto -1 quater (nuovo)

Direttiva 92/85/CEE

Articolo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

-1 quater. L'articolo 2, lettera c), è sostituito dal seguente:

"(c) lavoratrice in periodo di allattamento, ogni lavoratrice in periodo di allattamento, comprese le collaboratrici domestiche, ai sensi delle legislazioni e/o prassi nazionali che informi del suo stato il proprio datore di lavoro, conformemente a dette legislazioni e/o prassi;"

Motivazione

La direttiva quadro sulla salute e la sicurezza esclude il personale domestico. Questo dovrebbe tuttavia beneficiare espressamente della tutela della maternità.

Emendamento 17

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto -1 quinquies (nuovo)

Direttiva 92/85/CEE

Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

***-1 quinquies. All'articolo 3, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:
"2 bis. Gli orientamenti di cui al primo comma vengono valutati in vista della loro revisione almeno ogni cinque anni, a partire dal 2012."***

Motivazione

Spiegazione: è importante aggiornare le linee direttrici in funzione dell'evoluzione della situazione e delle conoscenze.

Emendamento 18

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto -1 sexies (nuovo)

Direttiva 92/85/CEE

Articolo 4 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

***-1 bis. Il titolo dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:
"Valutazione, informazione e consultazione"***

Motivazione

It is essential to promote a preventive approach providing for proper risk assessment at any workplace at which the employees are women and men of fertile age. Men and women alike may be exposed, before fertilisation, to the trigger factors involved in the genetic mutations and abnormalities that lead to infertility and chromosomal malformations and aberrations; the most severe effects, however, occur in the embryo. Paragraphs 4 and 5 are added, since in all other health and safety directives there are proper articles on information and consultation of workers and their representatives.

Emendamento 19

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto -1 septies (nuovo)

Direttiva 92/85/CEE

Articolo 4 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1 septies. All'articolo 4 è inserito il seguente paragrafo:

"-1. Nella valutazione del rischio effettuata a norma della direttiva 89/391/CEE il datore di lavoro tiene conto dei rischi riproduttivi per i lavoratori e le lavoratrici."

Motivazione

It is essential to promote a preventive approach providing for proper risk assessment at any workplace at which the employees are women and men of fertile age. Men and women alike may be exposed, before fertilisation, to the trigger factors involved in the genetic mutations and abnormalities that lead to infertility and chromosomal malformations and aberrations; the most severe effects, however, occur in the embryo. Paragraphs 4 and 5 are added, since in all other health and safety directives there are proper articles on information and consultation of workers and their representatives.

Emendamento 20

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1 octies (nuovo)

Direttiva 92/85/CEE

Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

-1 octies. L'articolo 4, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

2. Fatto salvo l'articolo 10 della direttiva 89/391/CEE, nell'impresa e/o nello stabilimento interessato le lavoratrici di cui all'articolo 2 e le lavoratrici che potrebbero trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 2 e/o i loro rappresentanti e le relative parti sociali sono informati dei risultati della valutazione di cui al paragrafo 1 e di tutte le misure da adottare per quanto riguarda

la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro.

Motivazione

It is essential to promote a preventive approach providing for proper risk assessment at any workplace at which the employees are women and men of fertile age. Men and women alike may be exposed, before fertilisation, to the trigger factors involved in the genetic mutations and abnormalities that lead to infertility and chromosomal malformations and aberrations; the most severe effects, however, occur in the embryo. Paragraphs 4 and 5 are added, since in all other health and safety directives there are proper articles on information and consultation of workers and their representatives.

Emendamento 21

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto -1 nonies (nuovo)

Direttiva 92/85/CEE

Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

***-1 nonies. All'articolo 4 è aggiunto il seguente paragrafo:
"2 bis. Vengono adottate le misure adeguate per garantire che i lavoratori e/o i loro rappresentanti nell'impresa o nello stabilimento interessato possano sorvegliare l'applicazione della presente direttiva o intervenire nella sua applicazione per quanto riguarda in particolare misure decise dal datore di lavoro di cui al paragrafo 2, fatta salva la responsabilità che incombe al datore di lavoro di determinare tali misure."***

Motivazione

It is essential to promote a preventive approach providing for proper risk assessment at any workplace at which the employees are women and men of fertile age. Men and women alike may be exposed, before fertilisation, to the trigger factors involved in the genetic mutations and abnormalities that lead to infertility and chromosomal malformations and aberrations; the most severe effects, however, occur in the embryo. Paragraphs 4 and 5 are added, since in all other health and safety directives there are proper articles on information and consultation of workers and their representatives.

Emendamento 22

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto -1 decies (nuovo)

Direttiva 92/85/CEE

Articolo 5 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

***-1 decies. All'articolo 4 è aggiunto il seguente paragrafo:
"2 ter. La consultazione e la partecipazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti per le questioni che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva avvengono conformemente all'articolo 11 della direttiva 89/391/CEE."***

Motivazione

It is essential to promote a preventive approach providing for proper risk assessment at any workplace at which the employees are women and men of fertile age. Men and women alike may be exposed, before fertilisation, to the trigger factors involved in the genetic mutations and abnormalities that lead to infertility and chromosomal malformations and aberrations; the most severe effects, however, occur in the embryo. Paragraphs 4 and 5 are added, since in all other health and safety directives there are proper articles on information and consultation of workers and their representatives.

Emendamento 23

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – paragrafo -1 undecies (nuovo)

Direttiva 92/85/CEE

Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

***-1 undecies. All'articolo 6 é aggiunto il seguente punto:
"2 bis. Le lavoratrici gestanti non potranno inoltre svolgere mansioni come ad esempio portare e sollevare oggetti pesanti nonché lavori pericolosi, faticosi o che comportano rischi per la salute."***

Motivazione

Oltre alle attività la cui valutazione abbia rilevato rischi da esposizione le lavoratrici gestanti non devono poter svolgere alcuna mansione che comporti grossi sforzi fisici o arrechi

pericoli alla salute.

Emendamento 24

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto -1 duodecies (nuovo)

Direttiva 92/85/CEE

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

**- 1 duodecies. All'articolo 7, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
a) del passaggio ad un orario di lavoro diurno compatibile; o"**

Emendamento 25

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto -1 terdecies (nuovo)

Direttiva 92/85/CEE

Articolo 7 - paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

**-1 terdecies. All'articolo 7 è aggiunto il punto seguente:
"2 bis. Le lavoratrici che desiderano essere dispensate dal lavoro notturno ne informano, conformemente alle norme stabilite dagli Stati membri, il loro datore di lavoro e, nei casi di cui al paragrafo 2, lettera b), gli presentano un certificato medico."**

Emendamento 26

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto -1 quaterdecies (nuovo)

Direttiva 92/85/CEE

Articolo 7 - paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1 quaterdecies. All'articolo 7 è aggiunto il seguente paragrafo:

"2 ter. Per quanto riguarda le famiglie monoparentali e i genitori di bambini affetti da gravi disabilità, il periodo di cui al paragrafo 1 può essere prolungato secondo le procedure stabilite dagli Stati membri."

Emendamento 27

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto -1 quindecies (nuovo)

Direttiva 92/85/CEE

Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1 quindecies. È aggiunto l'articolo seguente:

"Articolo 7 bis

Ore straordinarie

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché durante la gravidanza e nei sei mesi successivi al parto le lavoratrici gestanti, puerpere e in allattamento non siano tenute a prestare ore straordinarie e a lavorare nei giorni festivi."

Emendamento 28

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 92/85/CEE

Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le lavoratrici di cui all'articolo 2 fruiscono di un congedo di

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le lavoratrici di cui all'articolo 2 fruiscono di un congedo di

maternità di **almeno diciotto** settimane ininterrotte, **ripartite prima e/o dopo il parto**.

maternità di **diciotto** settimane.

Emendamento 29

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 92/85/CEE

Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il congedo di maternità di cui al paragrafo 1 include un congedo di maternità obbligatorio di almeno sei settimane dopo il parto. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le lavoratrici di cui all'articolo 2 possano scegliere liberamente quando fruire del periodo non obbligatorio del congedo di maternità, prima o dopo il parto.

Emendamento

2. Il congedo di maternità di cui al paragrafo 1 include un congedo di maternità obbligatorio di almeno sei settimane dopo il parto. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le lavoratrici di cui all'articolo 2 possano scegliere liberamente quando fruire del periodo non obbligatorio del congedo di maternità, prima o dopo il parto. ***Il periodo di sei settimane di congedo di maternità obbligatorio si applica a tutte le lavoratrici a prescindere dal numero di giorni di lavoro prestati prima del parto. Gli Stati membri possono prolungare il periodo obbligatorio del congedo di maternità a norma della presente direttiva fino a un massimo di otto settimane dopo e/o sei prima del parto in caso di neonati affetti da disabilità.***

Emendamento 30

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 92/85/CEE

Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. La lavoratrice deve rendere noto il periodo scelto per il congedo di maternità almeno tre mesi prima della sua data d'inizio.

Motivazione

L'emendamento 25 del relatore afferma che le gestanti non possono essere obbligate a prestare ore supplementari tre mesi prima del parto. Entro tale termine occorrerebbe rendere noto anche il periodo in cui si chiederà il congedo di maternità onde semplificare ai datori di lavoro il compito di assumere personale sostitutivo.

Emendamento 31

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 92/85/CEE

Articolo 8 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. In caso di parto plurimo, il congedo di maternità di cui all'articolo 8, paragrafo 1, va prolungato di quattro settimane per ogni bambino.

Motivazione

Il periodo totale di congedo normale è espresso anche in settimane.

Emendamento 32

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 92/85/CEE

Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia concesso un congedo supplementare in caso di parto prematuro, ricovero in ospedale del neonato, neonato affetto da disabilità e parto plurimo. La durata del congedo supplementare deve essere proporzionata e permettere di soddisfare le necessità particolari della madre e del neonato o dei neonati.

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia concesso un congedo supplementare ***con stipendio pieno*** in caso di parto prematuro, ricovero in ospedale del neonato, neonato affetto da disabilità, ***madri disabili*** e parto plurimo. La durata del congedo supplementare deve essere proporzionata e permettere di soddisfare le necessità particolari della madre e del neonato o dei neonati. ***Il periodo totale di congedo parentale è prolungato di almeno 8 settimane dopo il***

*parto in caso di neonati affetti da
disabilità e gli Stati membri prevedono
inoltre un periodo di congedo aggiuntivo
di sei settimane in caso di parto di feto
morto.*

Emendamento 33

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 92/85/CEE

Articolo 8 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

*5 bis. La presente direttiva non si applica
ai lavoratori autonomi.*

Emendamento 34

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 92/85/CEE

Articolo 8 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

*5 ter. Gli Stati membri adottano misure
idonee per riconoscere la depressione post
partum come malattia invalidante e
sostengono campagne di sensibilizzazione
per promuovere una corretta
informazione sulla depressione post
partum e contro i pregiudizi ed i rischi di
stigmatizzazione tuttora legati ad essa.*

Motivazione

*L'emendamento si prefigge di sensibilizzare gli Stati membri al riconoscimento della
patologia della depressione post partum, disturbo che colpisce il 10-15% delle donne e ha un
forte impatto sulla vita lavorativa e familiare.*

Emendamento 35

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2

Direttiva 92/85/CEE

Articolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare la sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti per quanto riguarda le condizioni ergonomiche, l'orario di lavoro (compreso il lavoro notturno e i trasferimenti di posto di lavoro) l'intensità del lavoro e una maggiore protezione contro gli agenti infettivi specifici e le radiazioni ionizzanti;

Motivazione

La protezione della sicurezza e della salute delle lavoratrici durante la gravidanza deve essere una delle principali finalità della presente direttiva.

Emendamento

36

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2

Direttiva 92/85/CEE

Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. qualora una lavoratrice ai sensi dell'articolo 2 sia licenziata durante il periodo di cui al punto 1), ***il datore di lavoro deve giustificare per iscritto il motivo del licenziamento. Se il licenziamento avviene*** entro i sei mesi successivi al termine del congedo di maternità di cui all'articolo 8, paragrafo 1 il datore di lavoro, ***a richiesta della lavoratrice interessata,*** deve indicare per iscritto i motivi del licenziamento;

2. qualora una lavoratrice ai sensi dell'articolo 2 sia licenziata durante il periodo di cui al punto 1) ***o*** entro i sei mesi successivi al termine del congedo di maternità di cui all'articolo 8, paragrafo 1 il datore di lavoro deve indicare per iscritto i motivi del licenziamento. ***Restano impregiudicate le condizioni materiali in materia di licenziamento previste dal diritto nazionale.***

Emendamento 37

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2

Direttiva 92/85/CEE

Articolo 10 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 ter. nei casi contemplati agli articoli 5, 6 e 7, alle lavoratrici di cui all'articolo 2 devono essere garantiti, conformemente alle legislazioni e prassi nazionali, i diritti connessi con il contratto di lavoro, compreso il mantenimento di una retribuzione e/o il versamento di un'indennità equivalente;

Motivazione

Le donne dovrebbero essere indennizzate a stipendio pieno per non essere penalizzate finanziariamente in quanto madri.

Emendamento 38

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3 – lettera a

Direttiva 92/85/CEE

Articolo 11 – paragrafo 1 bis

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. **le lavoratrici di cui all'articolo 2** a cui è precluso l'esercizio di un'attività professionale dal datore di lavoro, che **le** considera **inabili** al lavoro senza che **le lavoratrici abbiano** fornito un attestato medico in tal senso, **percepiscono** fino all'inizio del congedo di maternità di cui all'articolo 8, paragrafo 2, una somma pari alla **sua** intera retribuzione;

1 bis. **una lavoratrice ai sensi dell'articolo 2** a cui è precluso l'esercizio di un'attività professionale dal **suo** datore di lavoro, che **la** considera **inabile** al lavoro senza che **la lavoratrice abbia** fornito un attestato medico in tal senso, **deve sottoporsi di propria iniziativa a una visita medica. Se il medico certifica la sua idoneità al lavoro, essa può continuare ad essere occupata normalmente dal datore di lavoro oppure percepisce** fino all'inizio del congedo di maternità di cui all'articolo 8, paragrafo 2, una somma pari alla loro intera retribuzione;

Motivazione

La libera scelta di un medico permette alla donna di stabilire se è effettivamente ammalata o no. Ulteriori misure dovrebbero essere prese solo sulla base di un chiaro referto medico.

Emendamento 39

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 – lettera a bis (nuova)
Direttiva 92/85/CEE
Articolo 11 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a) bis All'articolo 11 è aggiunto il seguente paragrafo 1 a) bis:

"1 a) bis. Gli Stati membri possono adottare misure preventive e di controllo per la protezione e la sicurezza sul lavoro delle lavoratrici gestanti e puerpere."

Motivazione

Lo stress sul posto di lavoro può influenzare la psiche delle gestanti o delle puerpere e ripercuotersi rispettivamente sul feto o sul neonato. Sono necessarie misure di controllo dal punto di vista della flessicurezza.

Emendamento 40

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 – lettera b
Direttiva 92/85/CEE
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) il diritto delle lavoratrici di cui all'articolo 2 di essere reintegrate nel loro posto di lavoro o in un posto equivalente secondo termini e condizioni che non siano per esse meno favorevoli e di beneficiare di eventuali miglioramenti delle condizioni di lavoro cui avrebbero avuto diritto durante la loro assenza;"

(c) il diritto delle lavoratrici di cui all'articolo 2 di essere reintegrate nel loro posto di lavoro o in un posto equivalente secondo termini e condizioni che non siano per esse meno favorevoli e di beneficiare di eventuali miglioramenti delle condizioni di lavoro cui avrebbero avuto diritto durante la loro assenza; ***in situazioni eccezionali di ristrutturazione o di profonda riorganizzazione del processo produttivo,***

alla lavoratrice dovrà sempre essere garantita la possibilità di discutere con il datore di lavoro l'impatto di detti cambiamenti sulla sua situazione professionale e, indirettamente, sulla sua situazione personale e occorre sempre concedere ai rappresentanti dei lavoratori la possibilità di pronunciarsi insieme ai datori di lavoro sugli effetti di tali cambiamenti sui lavoratori interessati;"

Emendamento 41

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3 – lettera b

Direttiva 92/85/CEE

Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

"(c bis) la conservazione per le lavoratrici di cui all'articolo 2 della possibilità di avanzamento professionale mediante misure di formazione e perfezionamento professionale al fine di consolidare le loro prospettive di carriera;"

Motivazione

L'obiettivo è di garantire che il fatto che le donne siano madri non alteri le loro prospettive di carriera. I datori di lavoro devono, in consultazione con le lavoratrici interessate, adottare le necessarie misure in materia d'istruzione e di formazione per garantire che le prospettive di carriera di queste ultime siano mantenute.

Emendamento 42

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3 – lettera b

Direttiva 92/85/CEE

Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c ter) la fruizione di un congedo di maternità non deve pregiudicare i diritti pensionistici; detto periodo va imputato al periodo lavorativo ai fini della pensione e

le lavoratrici non devono essere penalizzate nei loro diritti a pensione per il fatto di aver usufruito di un congedo di maternità.

Motivazione

I sussidi versati alla lavoratrice durante il periodo del congedo di maternità non devono pregiudicarne i diritti previdenziali. Gli Stati membri devono prevenire tale possibilità e compensare l'eventuale perdita di diritti alla pensione.

Emendamento 43

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3 – lettera c

Direttiva 92/85/CEE

Articolo 11 – punto 3

Testo della Commissione

3) l'indennità di cui al punto 2), lettera b), è ***ritenuta*** adeguata se assicura un reddito equivalente all'ultima retribuzione mensile percepita o a una retribuzione mensile media, ***entro il limite di un eventuale massimale stabilito dalle legislazioni nazionali. Tale massimale non può essere inferiore all'indennità che le lavoratrici di cui all'articolo 2 percepiscono nel caso di un'interruzione delle loro attività per motivi connessi allo stato di salute.*** Gli Stati membri possono stabilire il periodo per il quale è calcolata la retribuzione mensile media.

Emendamento

3. l'indennità di cui al punto 2), lettera b), è adeguata se assicura un reddito equivalente all'ultima retribuzione mensile percepita o a una retribuzione mensile media. ***Alle lavoratrici in congedo di maternità deve essere versato lo stipendio intero e l'indennità è pari al 100% dell'ultima retribuzione mensile o della retribuzione mensile media.*** Gli Stati membri possono stabilire il periodo per il quale è calcolata la retribuzione mensile media.

Motivazione

Il versamento della retribuzione integrale alle lavoratrici per tutta la durata del congedo garantisce che le donne non debbano subire un danno finanziario per la scelta di avere figli. In numerosi Stati membri è già previsto il pagamento di una quota che varia dall'80% al 100% della retribuzione media durante il congedo di maternità. Le lavoratrici gestanti, inoltre, non dovrebbero essere penalizzate sotto il profilo finanziario per la loro decisione di avere un bambino.

Emendamento 44

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 – lettera c bis (nuova)
Direttiva 92/85/CEE
Articolo 11 – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

c) bis È inserito il seguente punto 3 bis):
"3 bis) Gli Stati membri provvedono affinché sia garantito alle lavoratrici in congedo di maternità il diritto di ricevere automaticamente, se del caso, un aumento salariale, senza dover temporaneamente interrompere il congedo di maternità per usufruire di tale aumento."

Motivazione

Se per la posizione delle lavoratrici in congedo di maternità è previsto un aumento salariale, quest'ultimo dovrebbe essere automaticamente applicato, in modo tale che le interessate non siano costrette ad interrompere il congedo di maternità unicamente per ottenere tale aumento e a tornare in congedo dopo averlo ottenuto. Saranno inoltre ridotti e semplificati gli oneri amministrativi del datore di lavoro a tale riguardo.

Emendamento 45

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 92/85/CEE
Articolo 12 bis

Testo della Commissione

Emendamento

4. È inserito il seguente articolo 12 bis:

soppresso

"Articolo 12 bis

Onere della prova

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie, secondo i rispettivi ordinamenti giudiziari, affinché, nel caso in cui le persone che ritengono siano stati violati i diritti loro conferiti dalla presente direttiva abbiano prodotto dinanzi a un organo giurisdizionale o altro organo competente elementi di fatto in base ai quali si possa presumere avvenuta tale violazione, spetti alla parte convenuta provare l'insussistenza della violazione della direttiva.

2. Il paragrafo 1 non preclude agli Stati membri la possibilità di imporre un regime probatorio più favorevole alla parte attrice.

3. Il paragrafo 1 non si applica ai procedimenti penali.

4. Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare il paragrafo 1 ai procedimenti in cui spetta al giudice o all'organo competente indagare sui fatti.

5. I paragrafi da 1 a 4 si applicano anche alle azioni legali promosse ai sensi dell'articolo 12."

Motivazione

La regolamentazione proposta viola il principio della presunzione di innocenza e sbilancerebbe la situazione tra lavoratori e datori di lavoro. Chi avanza un'accusa deve provarla. Non si può chiedere alla parte che sostiene che "nulla è successo" di portare la prova che ciò non ha avuto luogo.

Emendamento 46

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 92/85/CEE

Articolo 12 bis – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Gli Stati membri riconoscono alle associazioni, organizzazioni o altre persone giuridiche, che, conformemente ai criteri stabiliti dalle rispettive legislazioni nazionali, abbiano un legittimo interesse a garantire che le disposizioni della presente direttiva siano rispettate, il diritto di avviare, in via giurisdizionale e/o amministrativa, per conto o a sostegno della persona che si ritiene lesa e con il suo consenso, un procedimento finalizzato all'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente direttiva.

Motivazione

In caso di approvazione del presente emendamento, il paragrafo 5 verrà modificato con la seguente formulazione: "I paragrafi da 1 a 4 si applicano anche alle azioni legali promosse ai sensi dell'articolo 12."

Emendamento 47

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 92/85/CEE

Articolo 12 ter

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri introducono nei rispettivi ordinamenti giuridici le disposizioni necessarie per proteggere le persone da trattamenti o conseguenze sfavorevoli derivanti da una denuncia che hanno presentato o da un'azione che hanno promosso al fine di ottenere il rispetto dei diritti loro conferiti dalla presente direttiva.

Gli Stati membri introducono nei rispettivi ordinamenti giuridici le disposizioni necessarie per proteggere le persone **o/e i testimoni** da trattamenti o conseguenze sfavorevoli derivanti da una denuncia che hanno presentato o da un'azione che hanno promosso al fine di ottenere il rispetto dei diritti loro conferiti dalla presente direttiva.

Motivazione

Il fatto di estendere ai testimoni la protezione contro misure di ritorsione può garantire la loro partecipazione valida e senza impedimenti all'esame della denuncia da parte della giustizia, senza che abbiano il timore di subire trattamenti sfavorevoli.

Emendamento 48

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 6

Direttiva 92/85/CEE

Articolo 12 quater

Testo della Commissione

Gli Stati membri stabiliscono il regime sanzionatorio applicabile alle violazioni delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la sua applicazione. Le sanzioni possono consistere nel pagamento di un indennizzo, ***che non può essere limitato dalla previa fissazione di una soglia massima, e*** devono essere effettive, proporzionate ***e dissuasive***.

Emendamento

Gli Stati membri stabiliscono il regime sanzionatorio applicabile alle violazioni delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la sua applicazione. Le sanzioni possono consistere nel pagamento di un indennizzo e devono essere effettive ***e*** proporzionate.

Motivazione

Con il divieto di limitare le richieste di indennizzo l'UE restringe in misura sproporzionata il margine di manovra degli Stati membri costringendoli a recepire disposizioni accessorie non conformi al proprio diritto processuale.

PROCEDURA

Titolo	Miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento		
Riferimenti	COM(2008)0637 – C6-0340/2008 – 2008/0193(COD)		
Commissione competente per il merito	FEMM		
Parere espresso da Annuncio in Aula	EMPL 19.10.2009		
Relatore per parere Nomina	Rovana Plumb 16.9.2009		
Esame in commissione	5.11.2009	1.12.2009	26.1.2010
Approvazione	27.1.2010		
Esito della votazione finale	+: -: 0:	31 11 5	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Regina Bastos, Edit Bauer, Jean-Luc Bennahmias, Pervenche Berès, Mara Bizzotto, Milan Cabrnoch, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Sergio Gaetano Cofferati, Marije Cornelissen, Tadeusz Cymański, Frédéric Daerden, Karima Delli, Richard Falbr, Ilda Figueiredo, Pascale Gruny, Thomas Händel, Marian Harkin, Roger Helmer, Nadja Hirsch, Vincenzo Iovine, Liisa Jaakonsaari, Martin Kastler, Ádám Kósa, Patrick Le Hyaric, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Óry, Siiri Oviir, Rovana Plumb, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck		
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Georges Bach, Raffaele Baldassarre, Viliija Blinkevičiūtė, Silvia Costa, Kinga Göncz, Richard Howitt, Dieter-Lebrecht Koch, Franz Obermayr, Ria Oomen-Ruijten, Emilie Turunen		